



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Villa Bartolomea dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	ESERCIZIO 2020
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	219.659,99
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	172.499,25
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	189.292,73
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	42.349,50
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	17.087,91
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	17.087,91
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	262.009,49
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	189.587,16
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	206.380,64

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2020
Fondo cassa	1.812.999,49
Residui attivi	1.906.885,50
Residui passivi	1.972.741,52
FPV	1.613.202,77
Risultato di amministrazione al 31/12/2020	133.940,70
Totale accantonamenti	143.632,35
<i>Di cui: FCDE</i>	116.967,14
Totale parte vincolata	60.537,99
Totale parte destinata agli investimenti	24.850,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2020	-95.079,64

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	85.428,76	32.941,99	38,56%
Tit.1 competenza	2.940.040,17	2.901.035,37	98,67%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	79.982,76	34.672,47	43,35%
Tit.3 competenza	611.977,88	600.983,78	98,20%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2020
Fondo cassa finale	1.812.999,49
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	0,00
Tempestività dei pagamenti	-16,8 giorni

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2020
Debito complessivo a fine esercizio	6.287.700,99

2. Con riferimento ai precedenti esercizi il Comune, da ultimo, era stato destinatario della deliberazione n. 119/2022/PRSP nella quale, con riferimento all'esercizio 2019:

- era stata richiamata l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;

- era stato rilevato il valore negativo del risultato di amministrazione e della parte disponibile;

- era stato preso atto dell'operazione definita dall'Ente di "*ristrutturazione parziale dell'indebitamento*", riservandosi di verificare nel corso dei controlli sui successivi cicli di bilancio la sostenibilità del nuovo mutuo contratto e i suoi effetti sugli equilibri dell'Ente;

- era stato rilevato lo sfioramento del parametro deficitario di cui al D.M. 28/12/2018 n. 6 "*Debiti riconosciuti e finanziati*";

- era stata rilevata la persistenza di residui passivi vetusti e l'ingente cancellazione di residui attivi, come precisato nella parte motiva, nonché richiama l'attenzione dell'Ente sul punto 3.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2;

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota 012814 del 9 dicembre 2021. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota del 27 dicembre 2021 (prot CdC 013104 del 27 dicembre 2021).

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, "*è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*" ed ha "*la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il*

confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive” (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell’ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l’art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge n. 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; l’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione; la sostenibilità dell’indebitamento; l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*) e, dall’altro, ne viene ulteriormente definito l’ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell’ambito delle suddette verifiche *“l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell’equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt’oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà

o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le citate linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare, le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR, e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sui seguenti profili.

1. Dall'esame della documentazione in atti è stata rilevata la mancata valorizzazione dei FPV d'entrata e di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale, per le annualità ricomprese nel bilancio di previsione in esame.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che *“il Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 in data 16/12/2019, con largo anticipo sulla scadenza che per quell'anno era fissata per Legge al 31/10/2020.*

La scelta dell'Amministrazione Comunale di approvare il bilancio di previsione con largo anticipo, è legata al fatto di dare piena operatività agli uffici comunali al fine di una migliore efficienza nella gestione dei propri programmi nonché dei servizi offerti alla cittadinanza, e nello specifico anno, ha potuto aiutare ad affrontare in modo rapido le prime emergenze sorte per fronteggiare la pandemia epidemiologica Covid-19.

Tuttavia questa scelta, comporta la necessità di effettuare inevitabilmente maggiori variazioni al bilancio, compresa quella per la quantificazione del FPV, dato definitivo disponibile solo dopo il riaccertamento ordinario dei residui.

Si conferma che il Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2020/2022, non è stato valorizzato, come risulta dall'allegato B al bilancio di previsione, in quanto:

a. per la parte capitale, il FPV dell'esercizio precedente era stato imputato unicamente all'annualità 2019, in assenza di eventuali cronoprogrammi che individuassero puntualmente le fasi di esigibilità della spesa anche negli esercizi successivi;

b. per la parte corrente, non sono state adottate entro il 31/12/2019 da parte dei responsabili dei servizi, determinazioni di variazioni dell'esigibilità della spesa a carico della/e annualità successiva/e.

E' da evidenziare che comunque, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, effettuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 27/01/2020, è stata puntualmente e correttamente effettuata la reimputazione degli impegni all'esercizio successivo, e definitivamente quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato relativo al bilancio di previsione 2020/2022 come risulta dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
<i>FPV di entrata di parte corrente</i>	€ 172.260,51	
<i>FPV di entrata di parte capitale</i>	€ 1.063.257,68	
<i>FPV ANNO 2020 – parte corrente</i>		€ 172.260,51
<i>FPV ANNO 2021 – parte corrente</i>		€ 0,00
<i>FPV ANNO 2022 – parte corrente</i>		€ 0,00
<i>FPV ANNO 2020 – parte capitale</i>		€ 1.063.257,68
<i>FPV ANNO 2021 – parte capitale</i>		€ 0,00
<i>FPV ANNO 2022 – parte capitale</i>		€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.235.518,19	€ 1.235.518,19

La Sezione rammenta che, secondo quanto stabilito nei principi contabili di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, correnti e di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. Per quanto riguarda le opere pubbliche, la programmazione e la previsione delle stesse è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati. Il punto 5.4 del suddetto Allegato 4/2 - sul quale si richiama l'attenzione dell'Ente - detta la puntuale disciplina per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato sia nel bilancio di previsione sia a rendiconto.

Si segnala, inoltre, che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di

rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

La Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili.

2. Nella deliberazione n. 29/2021/PRSP si era dato atto, in sintesi, che:

- (i) la Sezione con delibera n. 211/2018/PRSP, relativa al rendiconto 2015, aveva rilevato *“un'errata quantificazione del disavanzo da riaccertamento straordinario e ripiano su 30 anni di poste che avrebbero dovuto trovare cancellazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2014”* e aveva imposto un nuovo riaccertamento straordinario dei residui;
- (ii) l'Ente con DCC n. 42 del 20/8/2018 si era adeguato alle disposizioni della Sezione, che *“con delibera n. 115/2019/PRSP ha riscontrato la ricostruzione effettuata dall'amministrazione, validando la ripartizione del disavanzo tra la sua componente ordinaria (ex art. 188 del TUEL) e in quella da riaccertamento straordinario (ex art. 3, c. 15-16, del D. Lgs 118/2011), rideterminate nel rispetto delle risultanze approvate dei rendiconti 2015, 2016 e 2017. All'esito delle rideterminazioni, il disavanzo di amministrazione al 31/12/2017, pari ad euro 2.135.290,05, sino ad allora qualificato come interamente riveniente dalle operazioni di riaccertamento straordinario (e quindi ripianato mediante 30 rate costanti annuali da 88.792,01), è stato ripartito in due componenti, ciascuna delle quali dà evidenza di una diversa tipologia di disavanzo: - la prima, ex art. 3, c. 15-16, del DLgs 118/2011, è risultata pari ad euro 1.131.858,19 ed è soggetta ad un piano di rientro di 27 anni a rate costanti di euro 41.290,67 ciascuna; - la seconda, ex art. 188 del TUEL, è risultata pari ad euro 1.003.431,86, è stata oggetto di un piano triennale di rientro, approvato con DCC 43/2018, che prevedeva la seguente ripartizione, con individuazione delle rispettive fonti di finanziamento, inserito in apposita variazione del Bilancio di Previsione 2018/2020:*

<i>Fonte</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<i>Economie di spesa</i>	<i>€ 50.000,00</i>		
<i>Alienazioni</i>		<i>€ 150.000,00</i>	<i>€ 803.431,86</i>

- (iii) coerentemente col piano di rientro approvato, nel corso della gestione esaminata risultava *“iscritto un disavanzo “ordinario”, applicato in spesa, per € 50.000,00”*, mentre non risultava *“contestualmente applicato, a titolo di recupero, disavanzo “da riaccertamento straordinario” in spesa, dal momento che la quota annua di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario è stato recuperato mediante l'iscrizione di un fondo ad hoc nel bilancio di previsione, non impegnato”*.

Nella successiva deliberazione n. 119/2022/PRSP si era altresì rilevato, in sintesi, che con DCC n. 5/2020 era stato approvato il rendiconto 2019 dal quale emergeva che il risultato finale di amministrazione presentava un disavanzo di €308.926,86 e che in essa si dava

atto che *“ai sensi dell’art. 4-comma 1 del decreto del 02/04/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, è maggiormente ripianata (con € 781.010,66) la quota annuale prevista di 1/30 (pari a €41.920,67) di disavanzo straordinario da riaccertamento straordinario dei residui”* e che *“è stata totalmente ripianata la quota di disavanzo ordinario residuo (con € 878.592,67) anziché la sola quota inizialmente prevista pari a € 150.000,00 come indicato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/08/2018”*.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10/04/2021 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, dal quale si evince la seguente evoluzione dei disavanzi:

	Disavanzo ordinario	Disavanzo straord. da riacc. residui
Quota al 01/01/2019 (così come risultante dalla DCC n. 32 del 15/04/2019)	€ 878.592,67	€ 1.089.937,52
Risultato di gestione 2019 da rendiconto	€ 878.592,67	€ 781.010,66
Quota residua da ripianare al 01/01/2020	€ 0,00	€ 308.926,86
Risultato di gestione 2020 da rendiconto	€ 0,00	€ 213.847,22
Quota residua da ripianare al 01/01/2021	€ 0,00	€ 95.079,64

In sede istruttoria l’Ente, al quale era stato chiesto di relazione in merito alle risorse utilizzate per il ripiano anticipato, ha evidenziato che *“il miglioramento del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2020 è stato determinato dalla buona gestione, e principalmente dai risparmi di spesa conseguiti nell’anno”*.

In merito alle modalità di contabilizzazione del ripiano della quota annua del disavanzo da riaccertamento straordinario è stato riscontrato - parimenti a quanto rilevato nella precedente deliberazione - che non risulta applicato, a titolo di recupero, disavanzo *“da riaccertamento straordinario”* in spesa in quanto, come confermato dall’Ente in sede istruttoria, tale *“quota annuale di ripiano pari a € 41.920,67 è sempre stata iscritta all’interno del bilancio di previsione al titolo 1 - Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 03 “altri Fondi”, capitolo che non è oggetto di impegni in corso d’anno”*.

3. E’ stato altresì rilevato che l’allegato a3) del rendiconto 2020, non ripropone il vincolo mutuato dal precedente ciclo di bilancio, nonostante si riscontri l’utilizzo di avanzo in parte capitale per 8.448,00 euro (ma che non è stato inserito nel Questionario).

In sede istruttoria l’Ente ha affermato che *“con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/05/2020, è stata effettuata una variazione al bilancio di previsione 2020/2022 per € 8.448,00 applicando la quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione 2019 (iscritta nell’allegato a3) “elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti” del rendiconto esercizio 2019). Tale movimentazione non è stata erroneamente inserita nell’allegato a3) per dare evidenza dell’integrale utilizzo”*.

4. Dall’esame del Questionario è emerso che l’Ente ha dichiarato di non aver applicato i risparmi (minori spese di gestione legate alla pandemia) alla spesa corrente o in conto capitale in quanto non ne ricorreva la fattispecie, nonostante nella certificazione Covid-

19 prodotta al MEF risultassero i seguenti valori: Minori spese 2020 "COVID-19" per 86.767,00 euro.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha dichiarato che *“alle domande 3 e 4 della sezione “Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria” del questionario del Revisore dei Conti, è stato indicato che “non ricorre la fattispecie”, dato che le domande sono relative “all'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione”, situazione che non si trova l'Ente considerato che è in disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, e conseguentemente non ha quota libera dell'avanzo di amministrazione.*

Si vuole tuttavia sottolineare che, così come risulta dalla certificazione Covid-19 trasmessa, l'Ente ha avuto nel 2020 minori entrate derivanti dall'emergenza Covid-19, al netto dei ristori assegnati, per € 243.942, minori spese derivanti dall'emergenza Covid-19 per € 86.767,00 e maggiori spese derivanti dall'emergenza Covid-19 per € 104.674,00, con un saldo quindi negativo, a carico del bilancio dell'Ente, di € 261.849,00”.

La Sezione, nel sottolineare che la domanda 4 del Questionario si riferisce all'applicazione dei risparmi di spesa e non all'utilizzo della quota libera di avanzo (da esporre esclusivamente nei punti 3 e 3.1), prende atto di quanto indicato dall'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2020/2022 e al rendiconto 2020 del Comune di Villa Bartolomea (VR):

- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;
- relativamente al risultato di amministrazione rileva il valore negativo della parte disponibile;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villa Bartolomea (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Chiara Bassolino

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin